

## **1 Osservazioni dell'Autorità relative a eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo**

### *Considerazioni generali, di completezza e di coerenza*

- 1.1 La Provincia di Biella, in qualità di stazione appaltante dell'ATEM Biella (di seguito: stazione appaltante) ha adottato la procedura di gara aperta, in conformità alle previsioni dell'articolo 9, comma 1, del decreto 226/11. La stazione appaltante, nel predisporre la documentazione di gara, ha utilizzato gli schemi tipo predisposti dal Ministero dello Sviluppo Economico e allegati al decreto 226/11, adeguandoli ai mutamenti normativi intervenuti e apportandovi, altresì, ulteriori modifiche, generalmente motivate nella nota giustificativa di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto 226/11.

### *Osservazioni sul bando di gara*

- 1.2 Con riferimento al bando di gara si osserva quanto segue:
- la stazione appaltante ha modificato le sezioni 8. UFFICIO A CUI RIVOLGERSI PER LA DOCUMENTAZIONE DI GARA, 12. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, 13. APERTURA DEI PLICHI CONTENENTI LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, 14. TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E 15. APERTURA DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE. Nella nota giustificativa la stazione appaltante ha motivato tali modifiche sia in relazione alle esigenze di gestire in modalità telematica la gara sia in relazione alla scelta della procedura aperta;
  - con riferimento alla sezione 11. PARTECIPAZIONE ALLA GARA, si evidenzia che il numero dei clienti effettivi, considerato dalla stazione appaltante per il calcolo dei requisiti di capacità tecnica ai fini della partecipazione alla gara, è riferito all'anno 2019; pertanto risulta difforme da quanto previsto nel bando di gara tipo di cui al decreto 226/11, il quale prevede che il numero di clienti effettivi sia riferito al 31 dicembre dell'anno precedente alla pubblicazione del bando di gara. Inoltre, la stazione appaltante, oltre ad aggiornare i riferimenti normativi al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con le corrispondenti disposizioni ora contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito: d.lgs. 50/16), ha anche integrato la sezione in analisi e ulteriori sezioni del bando di gara con alcune previsioni contenute nel medesimo d.lgs 50/16 non contenute o non richiamate dal bando di gara tipo di cui al decreto 226/11;
  - con riferimento alla sezione 18. ONERI GENERALI DI GARA, la stazione appaltante non ha specificato, come previsto dalla medesima sezione del bando di gara tipo di cui al decreto 226/11, il valore da rimborsare alla stazione appaltante per il tramite del gestore uscente a copertura degli oneri di gara;

- con riferimento alla sezione 19. ONERI A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA, la stazione appaltante ha riportato tra gli impegni a carico della società aggiudicataria l'obbligo di corrispondere a titolo di rimborso ai gestori uscenti la somma complessiva provvisoriamente determinata in 84.100.502,23 €, prevedendo comunque di aggiornare tale somma complessiva alla data di effettivo subentro del nuovo gestore, pur utilizzando una formulazione diversa da quella prevista nel bando di gara tipo di cui al decreto 226/11, che prevede di indicare gli importi da riconoscere ai gestori uscenti all'atto della sottoscrizione del relativo verbale di consegna del servizio per il primo anno e per gli anni successivi (specificando anche la stima della variazione del valore di rimborso fra la data di valutazione del VIR e la data presunta di subentro).
- 1.3 Nella medesima sezione, in aggiunta alle lettere elencate nel bando di gara tipo di cui al decreto 226/11, la stazione appaltante ha inserito, senza motivare in nota giustificativa, ulteriori previsioni, riguardanti rispettivamente l'obbligo per il gestore entrante di:
- i. *“fornire alla stazione appaltante, secondo termini e modalità da quest'ultima definiti, il riepilogo analitico dei dati di consumo relativi ai contratti di fornitura stipulati dai Comuni facenti parte dell'Ambito;*
  - l. *rispettare ogni altro onere od obbligo derivanti dalle disposizioni dell'allegato contratto di servizio nonché dalla normativa primaria e secondaria vigente;*
  - k. *acquistare la quota parte degli impianti gas di proprietà dei Comuni elencati nell'allegato G) per un importo totale pari a € 1.394.214,18 corrispondente al valore del libro inventari e conto del patrimonio al 31-12-2019 ovvero al valore residuo di libro ammortizzato ai sensi del D.lgs 118/2011 alla data di effettivo trasferimento degli impianti”.*
- 1.4 In relazione a quanto riportato al precedente paragrafo 1.3, si osserva quanto segue:
- lettera i.: viene posto in capo all'impresa distributrice l'obbligo di fornire dati che riguardano rapporti intercorrenti tra i Comuni e i venditori;
  - lettera k.: relativamente ai cespiti di proprietà comunale, la stazione appaltante ha comunicato agli Uffici dell'Autorità, in data 1 giugno 2021, che i valori di RAB relativi, rispettivamente, ai Comuni di Massazza, Quaregna e Camandona, non sono stati dichiarati ai fini tariffari e che.... *“sarà prodotta, per i medesimi Comuni, istanza di riconoscimento tariffario tramite il gestore nella prossima finestra utile, ex art. 4 della delibera Arera 24 luglio 2014, 367/2014/R/gas.”.* In merito si osserva che sarebbe stato più opportuno che la stazione appaltante avesse determinato tali elementi informativi prima dell'invio della documentazione di gara all'Autorità ai fini del rilascio delle osservazioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11. In ogni caso è opportuno che nel bando di gara sia data puntuale e piena evidenza delle situazioni relative ai riconoscimenti tariffari dei cespiti comunali, al fine di evitare asimmetrie informative.
- 1.5 L'Autorità ha ricevuto per conoscenza dal Ministero dello sviluppo economico una comunicazione in data 16 febbraio (prot. Autorità 6930 del 16 febbraio 2021) con cui il Ministero prende atto della richiesta di autorizzazione per la metanizzazione del territorio del Comune di Campiglia Cervo mediante estensione della rete di distribuzione dal limitrofo Comune di Sagliano Micca.

Il Ministero ritiene che non ci siano condizioni ostative alla metanizzazione del Comune di Campiglia Cervo; lo stesso Ministero peraltro ribadisce che l'estensione di rete dal Comune di Sagliano Micca al Comune di Campiglia Cervo dovrà rientrare nella gara d'ambito ed essere oggetto del subentro del nuovo gestore, per cui richiede il consenso della stazione appaltante dell'ATEM di riferimento.

- 1.6 Nell'Allegato B al bando di gara il Comune di Campiglia Cervo risulta come non metanizzato. In merito si ritiene opportuno che qualora sia stato dato il consenso alla metanizzazione di tale Comune, ne sia data evidenza nel bando di gara, indicando le tempistiche previste per la realizzazione di tale estensione, al fine di dare trasparenza a tutti i concorrenti di tale situazione anche in relazione alla predisposizione del piano di sviluppo degli impianti da parte dei singoli concorrenti.

***Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato A al bando di gara (Elenco Comuni dell'ATEM Biella)***

- 1.7 La stazione appaltante non ha evidenziato la data di inizio metanizzazione per i Comuni la cui futura metanizzazione è oggetto di gara, motivando nella nota giustificativa di non avere a disposizione informazioni puntuali in merito. Peraltro, la stazione appaltante ha aggiunto al contenuto dell'Allegato A tipo previsto dal decreto 226/11 ulteriori sezioni che riportano, per ciascun Comune dell'ATEM, l'indicazione del gestore uscente, se quest'ultimo sia stato individuato prima o dopo l'entrata in vigore del d.l.gs. 164/00, nonché la data di scadenza della concessione *ope-legis*.

***Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato B al bando di gara (Dati significativi dell'impianto di distribuzione gas del Comune di.....)***

- 1.8 Rispetto ai *file* resi disponibili dalla stazione appaltante si osserva che:
- la stazione appaltante ha reso disponibili i dati con riferimento agli anni 2017, 2018 e 2019, ad eccezione dei dati relativi ai valori di rimborso dei Comuni dell'ATEM, che risultano riferiti al 31 dicembre 2015. E' opportuno che in sede di pubblicazione del bando siano riportati tali valori relativi al 31 dicembre per i tre anni precedenti la pubblicazione del bando, secondo quanto previsto nell'Allegato B al bando di gara tipo di cui al decreto 226/11.
- 1.9 Nella sezione 17a della tabella "DATI SIGNIFICATIVI DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS AL 31.12.2019 DEL COMUNE DI....." dell'Allegato B al bando di gara sono evidenziati disaccordi sul valore di rimborso relativi ai Comuni di Alice Castello, Borgo d'Ale, Borriana, Cavaglià, Cerrione, Dorzano, Salussola e Sandigliano. In particolare, si osserva che in relazione al Comune di Cavaglià è stato riportato erroneamente, nella colonna "VR (valore di riferimento)", il valore del VIR di riferimento stimato dal gestore (Vmax) invece di quello, di entità minore, stimato dall'Ente locale (Vmin), come previsto dall'articolo 5, comma 16, del decreto 226/11 in caso di disaccordo.

- 1.10 Si osserva che nell'ambito della documentazione resa disponibile dalla stazione appaltante non risultano riportati prospetti con la stratificazione del VIR per singola località tariffaria.
- 1.11 La pubblicazione della stratificazione del VIR costituisce un prerequisito per l'applicazione della stratificazione del valore di rimborso per tipologia di cespiti e per anno di entrata in esercizio sulla base delle risultanze dello stato di consistenza e/o delle perizie di stima, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della RTDG 2020-2025. In merito si ricorda che, secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 3, della medesima RTDG 2020-2025, nel caso in cui non siano disponibili informazioni puntuali desumibili dallo stato di consistenza e/o dalle perizie di stima, o nel caso in cui la stratificazione non sia stata pubblicata nel bando di gara, trova applicazione la stratificazione *standard* definita con determinazione n. 3/2020-DIEU.

***Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato C al bando di gara (Elenco del personale uscente addetto alla gestione dell'impianto di distribuzione del Comune di ...)***

- 1.12 L'elenco del personale uscente addetto alla gestione dell'impianto di distribuzione per singolo Comune non è ripartito per Comune, come previsto dall'articolo 9, comma 6, lettera f, del decreto 226/11. Sul punto la stazione appaltante ha evidenziato nella nota giustificativa come la maggior parte dei dipendenti eserciti le proprie mansioni su tutti i Comuni gestiti dal medesimo gestore, rendendo impossibile la ripartizione per singolo Comune.
- 1.13 La stazione appaltante ha riportato il numero di addetti alla gestione e il numero di clienti per i Comuni al 31 dicembre 2019, in difformità rispetto alle previsioni di cui all'Allegato C al bando di gara tipo di cui al decreto 226/11, le quali considerano, quale termine di riferimento, l'anno precedente a quello di pubblicazione del bando di gara.
- 1.14 Inoltre, la stazione appaltante, senza motivare nella nota giustificativa, ha riportato in aggiunta all'Allegato C al bando di gara tipo di cui al decreto 226/11 copia del Protocollo d'intesa relativo all'applicazione della clausola di salvaguardia sociale nei casi di affidamento del servizio di distribuzione gas da parte dei Comuni piemontesi in conseguenza dell'applicazione della Direttiva europea 98/30/CE, sottoscritto dal Presidente della Provincia di Biella e dai rappresentanti dalle associazioni sindacali locali.

***Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato D al bando di gara (Domanda di partecipazione alla gara)***

- 1.15 Nessuna osservazione.

***Osservazioni sugli scostamenti dal disciplinare di gara.***

- 1.16 Con riferimento al disciplinare di gara, si osserva quanto segue:

- relativamente al criterio A1 (rif. paragrafo A, offerta economica, criterio A1, “Entità dello sconto tariffario rispetto alle tariffe fissate dall’Autorità”), in difformità da quanto indicato in nota giustificativa, la stazione appaltante:
  - non ha eliminato l’inciso “*nella misura riconosciuta in tariffa*” per la definizione della quota annua di ammortamento utile a calcolare il valore massimo dello sconto tariffario, come invece previsto nella FAQ in tema di sconto tariffario del Ministero dello Sviluppo Economico (rif. D. Chiarimento in tema di sconto tariffario – rettifica del punto 1, A1 lett. I) dell’Allegato 3 al decreto 226/11 e s.m.i);
  - non ha reso coerente la previsione in merito alla quantificazione in termini assoluti dello sconto tariffario con i contenuti della sopra citata FAQ, nella quale il medesimo Ministero ha specificato che l’ultimo capoverso del punto A1 del disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11 vada letto come segue....”*In caso in cui al momento della gara vi sia disaccordo, fra Ente locale e gestore del uscente, sul valore di rimborso, lo sconto in valore assoluto da applicarsi sarà calcolato considerando in VLim il valore di rimborso di riferimento di cui all’art. 5, comma 16, del DM 226/2011 e s.m.i; sarà colta la prima occasione utile per rettificare materialmente il testo.*”;
- relativamente al criterio A.5. “Percentuale della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a favore degli Enti locali concedenti”, dove si prevede che l’impresa si impegni a corrispondere annualmente a tutti gli Enti locali la percentuale A della somma della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura, la stazione appaltante ha ommesso di inserire nel seguito del testo “*e della relativa quota di ammortamento annuale*”, senza motivare in nota giustificativa;
- in relazione alla sezione 3 “Contenuto e presentazione della domanda di partecipazione e dell’offerta”, si evidenzia che la stazione appaltante ha modificato completamente il contenuto del disciplinare tipo di cui al decreto 226/11. Tale scelta è motivata nella nota giustificativa come un’esigenza derivante dalla modalità adottata per gestire la gara (procedura aperta) e dalle esigenze connesse con l’adozione di una procedura telematica (cfr. 1.2).

## **2 Osservazioni sul rispetto dei punteggi massimi indicati negli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto 226/11**

- 2.1 Il bando di gara risulta coerente con le indicazioni sui punteggi massimi previsti dal decreto 226/11 e dal disciplinare tipo, prevedendo 28 punti per la parte economica e 72 per la parte tecnica.

### **3 Osservazioni sulle giustificazioni relative alla ripartizione dei punteggi tra le condizioni economiche, secondo quanto previsto dal comma 13.3, del decreto 226/11 e l'analisi della coerenza di tali scelte con i criteri individuati nel medesimo comma 13.3, del decreto 226/11**

- 3.1 Le giustificazioni apportate dalla stazione appaltante per la suddivisione dei punteggi fra i criteri A.2. e A.3. risultano in generale coerenti con le previsioni dell'articolo 13, comma 3, del decreto 226/11, che prevede una differenziazione dei punteggi a seconda del grado di metanizzazione. La stazione appaltante ha scelto un punteggio maggiore per il criterio A.2. (punti 3 su 5) e un punteggio minore per il criterio A.3. (2 punti su 5). Tale scelta, motivata in nota giustificativa, risulta coerente con il grado di metanizzazione del territorio dell'ATEM.
- 3.2 Nel criterio A.3. la stazione appaltante ha riportato quanto segue: *“In caso di estensioni della rete di distribuzione lo schema di Contratto di servizio prevede l'impegno dell'impresa concessionaria ad estendere la rete nei Comuni già metanizzati, anche se non previsto inizialmente nel piano di sviluppo degli impianti, purché sui nuovi tronchi sia assicurato almeno un cliente finale, che richieda l'allacciamento e l'attivazione della fornitura, per ogni 15 (Mr) metri di nuove condotte.”* In merito si rimanda alle considerazioni di cui al Capitolo 6.
- 3.3 Nel criterio A.3. la stazione appaltante ha inserito una nota in cui precisa che il parametro individuato sarà applicato anche ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dal piano di sviluppo. Tale precisazione sembra individuare una condizione minima di sviluppo, in relazione alla quale si rimanda alle considerazioni di cui al Capitolo 6.
- 3.4 Nel medesimo criterio A.3. la stazione appaltante ha individuato il limite massimo, pari a 50 m, ai metri di rete di rete per cliente per cui la concessionaria si impegna a realizzare estensioni successive non previste nel piano di sviluppo, oltre il quale non viene attribuito un punteggio aggiuntivo. Tale scelta viene motivata dalla stazione appaltante nella nota giustificativa: *“E' stato inserito un limite offribile per l'attribuzione del punteggio al fine di non valutare offerte non coerenti con le esigenze di estensioni delle reti con conseguente distorsione nella comparazione per l'attribuzione dei punteggi e richieste di prestazioni inutili da parte dei clienti con effetto negativo sulla redditività economica dell'impresa a discapito della qualità del servizio; il limite è coerente con i valori analoghi fissati nel documento guida e con il rapporto fra la lunghezza e pdr totali dell'atem pari a circa 17,7 ml/ut.”* Dalla documentazione resa disponibile dalla stazione appaltante non risulta peraltro disponibile la stima del valore economico, in corrispondenza del massimo punteggio, come indicato nell'articolo 13, comma 3, del decreto 226/11.
- 3.5 Il criterio A.4. è stato omesso. Nella nota giustificativa tale scelta non risulta motivata.

#### **4 Osservazioni sulle motivazioni relative alla scelta degli indicatori relativi alla qualità del servizio e sulla coerenza di tale scelta con i criteri individuati al comma 14.4, del medesimo decreto 226/11**

4.1 Nessuna osservazione.

#### **5 Osservazioni sulle scelte dei punteggi relativi ai sub-criteri di cui al comma 15.5, del medesimo decreto 226/11**

5.1 Con riferimento al criterio C.1 “Valutazione degli interventi di estensione e potenziamento della rete ed impianti”, l’attribuzione di 15 punti agli interventi di estensione e potenziamento non risulta coerente con il grado di metanizzazione e con le scelte operate in relazione all’attribuzione dei punteggi ai criteri A.2. e A.3. (cfr 3.1).

5.2 La stazione appaltante ha apportato modifiche relative ai criteri 1 “Adeguatezza dell’analisi di assetto di rete e degli impianti e della relativa documentazione” e C.3 “Innovazione tecnologica”; inoltre la stazione appaltante ha erroneamente connotato con la sigla C.3 il criterio C.2 “Valutazioni degli interventi per mantenimento in efficienza della rete ed impianti”, riportato nel disciplinare tipo di cui al decreto 226/11.

5.3 In particolare, la stazione appaltante:

- in relazione al sopra citato criterio 1 ha modificato rispetto ai punteggi riportati nella Tabella 1 del disciplinare tipo di cui al decreto 226/11, senza motivazione in nota giustificativa, i punteggi massimi dei seguenti sub-criteri:
  - n. 1: punteggio massimo portato da 2 a 1;
  - n. 3: punteggio massimo portato da 2 a 5;
  - n. 7: punteggio massimo portato da 2 a 1;
  - n. 8: punteggio massimo portato da 2 a 1.
- in relazione al criterio C.3 “Innovazione tecnologica”, ha modificato il testo riportato del disciplinare tipo di cui al decreto 226/11 dei sub-criteri n. 3 e n. 5 riportati nella Tabella 4 del medesimo disciplinare tipo, come segue:
  - n. 3 “*Programma di messa in protezione catodica delle tubazioni in acciaio in bassa pressione accelerato rispetto a quello previsto nella regolazione della qualità dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico: raggiungimento del 100% al 31 dicembre 2023 (anziché 98%, come da TUDG 2020-2025);*”
  - n. 5 “*Programma di installazione dei misuratori elettronici accelerato rispetto a quello previsto nella regolazione dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico: raggiungimento di una percentuale maggiorata di dieci punti percentuali al 31.12.2022 rispetto alla percentuale fissata dall’ARERA per ogni classe di contatori.*”

motivando, in nota giustificativa, rispettivamente tali modifiche, con l’aggiornamento degli obblighi di messa in protezione catodica delle tubazioni alla normativa vigente e l’opportunità di prevedere il raggiungimento di una quota percentuale aggiuntiva del 10% rispetto alla percentuale fissata dall’ARERA per ogni classe di contatori.

## **6 Osservazioni sulla coerenza delle analisi costi-benefici e della congruità delle condizioni minime di sviluppo individuate nelle linee guida predisposte dalla stazione appaltante**

### *Analisi costi-benefici, condizioni minime di sviluppo e ammissibilità dei costi ai fini tariffari*

- 6.1 Secondo quanto indicato nell'articolo 9, comma 3, del decreto 226/11 *“Le condizioni minime di sviluppo e gli interventi contenuti nelle linee guida programmatiche d'ambito devono essere tali da consentire l'equilibrio economico e finanziario del gestore e devono essere giustificati da un'analisi dei benefici per i consumatori rispetto ai costi da sostenere, rispetto anche ad eventuali soluzioni alternative all'uso del gas naturale negli usi finali, come il teleriscaldamento.”*
- 6.2 Nel documento Linee guida programmatiche d'ambito la stazione appaltante identifica le condizioni minime di sviluppo per interventi di estensione delle reti di distribuzione in ciascun Comune, distinguendo (1) zone del territorio Comunale residenziali dove esiste già l'edificato e (2) zone di nuove reti a servizio di nuclei abitati. Per le zone di tipo (1) le condizioni minime sono pari a 15 ml/pdr, maggiorato del 20% (18 ml/pdr) per i Comuni classificati come “montani” e “parzialmente montani” nell'elenco dei Comuni appartenenti all'ambito pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Per le zone di tipo (2) le condizioni minime sono di almeno 20 ml/pdr, maggiorato del 20% (24 ml/pdr) per i Comuni classificati come “montani” e “parzialmente montani” nell'elenco dei Comuni appartenenti all'ambito pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
- 6.3 In relazione alle analisi costi-benefici, dalle precisazioni fornite nel Documento integrativo avente per oggetto approfondimenti relativi alle modalità di svolgimento delle analisi costi-benefici, trasmesso dalla stazione appaltante in data 24 marzo 2021, risulta che la medesima stazione appaltante:
- ammetta senza analisi costi-benefici l'insieme degli interventi che, una volta effettuato, rende la densità media dell'ambito territoriale non superiore a una soglia prefissata;
  - ammetta senza analisi costi-benefici l'insieme degli interventi che, una volta effettuato, rende la densità media nel Comune non superiore al livello di partenza;
  - per gli interventi che non rispettano i due criteri sopra identificati preveda un'analisi costi-benefici unificata.
- 6.4 Con riferimento alle lettere a., b. e c. del precedente paragrafo 6.3, l'approccio seguito dalla stazione appaltante non è condivisibile, sia in quanto ai fini dell'analisi costi-benefici sono considerati aggregati di interventi di sviluppo e non singoli interventi sia in quanto sono considerati valori delle condizioni minime di sviluppo superiori rispetto a quelli già indicati come congrui dall'Autorità.

Al riguardo l'Autorità ha infatti già espresso il proprio orientamento nell'Appendice 2 del documento per la consultazione 410/2019/R/gas, Parte III, paragrafo 8.1, nella quale, in merito al processo di articolazione dell'analisi



costi-benefici e alla valutazione degli interventi che non rientrano nelle condizioni minime di sviluppo stabilite dall’Autorità, è indicato che l’analisi costi benefici debba essere condotta alla scala del singolo intervento, considerato come *stand-alone*. Inoltre, possono essere ammessi ai riconoscimenti tariffari senza analisi costi-benefici i singoli interventi che rispettino le condizioni minime di sviluppo considerate congrue dall’Autorità, segnatamente 10 metri per utente nei Comuni siti in aree non disagiate e 25 metri per utente per Comuni in aree disagiate (parzialmente montane o montane).

- 6.5 E’ fatto salvo quanto disposto dall’articolo 114-ter del decreto – legge 34/20, secondo cui si considerano efficienti e già valutati positivamente, ai fini dell’analisi dei costi e dei benefici per i consumatori, le estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti esistenti nei Comuni già metanizzati e le nuove costruzioni di reti e di impianti nei Comuni da metanizzare che siano contemporaneamente appartenenti alla zona climatica F (ai sensi del DPR. 412/93), e classificati come territori montani ai sensi della legge 1102/71.
- 6.6 Con la deliberazione 435/2020/R/GAS l’Autorità ha avviato un procedimento al fine di dare attuazione alle disposizioni dell’articolo 114-ter del decreto-legge 34/20 in materia di riconoscimento degli investimenti nei Comuni della zona climatica F di cui al DPR 412/93, classificati come territori montani *ex lege* 1102/71, nonché nei Comuni individuati nella deliberazione CIPE 5/2015.

## 7 Altre osservazioni

### *Contratto di servizio*

- 7.1 Il contratto di servizio presenta alcune clausole difformi da quelle contenute nel contratto tipo predisposto dall’Autorità e approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
- 7.2 Si ritiene che il contenuto del contratto tipo non possa essere modificato dalla stazione appaltante, se non nelle parti in cui il medesimo contratto tipo lo consenta. Ciò si desume sia dal tenore dell’articolo 14 del decreto legislativo 164/00, che prevede appunto che i rapporti tra Enti concedenti e gestore siano regolati mediante contratti di servizio “*sulla base di un contratto tipo*”, sia dalla *ratio* della medesima disposizione che assegna a un organismo terzo e neutrale rispetto all’Ente locale, ossia l’autorità di regolazione, il compito di definire il contenuto del rapporto tra le parti in termini di obblighi e diritti. In coerenza con tale assetto, il decreto 226/11 consente espressamente modifiche solo al bando di gara e ad alcuni suoi allegati, e non anche quindi al contratto di servizio tipo.
- 7.3 Sarebbe quindi oltremodo opportuno che il contratto di servizio allegato al bando di gara fosse coerente col contratto di servizio tipo.
- 7.4 Di seguito si richiamano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alcune modifiche introdotte nel contratto di servizio.
- 7.5 Alla lettera a) delle premesse manca il riferimento all’articolo 15, comma 10 del decreto 226/11, in relazione al primo periodo di concessione.
- 7.6 All’articolo 8, al comma 4, è stato introdotto un periodo al fine di tener conto della alienazione delle reti di proprietà degli Enti locali che stabilisce che il

gestore entrante versi ai Comuni le somme di cui all'allegato G al bando di gara per il trasferimento della quota parte degli impianti di proprietà comunale al gestore entrante medesimo.

- 7.7 All'articolo 9, è stato integrato il primo comma e aggiunti i successivi secondo e terzo comma con previsioni in merito al passaggio del personale successivamente all'affidamento del servizio.
- 7.8 All'articolo 10, comma 9, viene prevista l'introduzione di un allegato 11 al contratto di servizio contenente il prezzario per la valutazione degli investimenti materiali.
- 7.9 Al secondo comma dell'articolo 13 viene aggiunta una precisazione per cui, qualora il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori stradali non risulti approvato, i rinterri e i ripristini debbano essere effettuati nel rispetto dei requisiti minimi individuati nell'allegato 12 al contratto di servizio.
- 7.10 È stato aggiunto un comma 8-bis all'articolo 16 che stabilisce che durante la fase di predisposizione della documentazione necessaria per indire la successiva gara d'ambito, il gestore si impegni a fornire senza indugio agli Enti concedenti (o al soggetto da questi delegato) tutte le informazioni e i dati tecnici. Al medesimo articolo è stato aggiunto anche un tredicesimo comma che prevede che il gestore debba fornire al delegato, secondo termini e modalità da quest'ultimo definiti, il riepilogo analitico dei dati di consumo relativi ai contratti di fornitura stipulati dai Comuni facenti parte dell'Ambito.
- 7.11 All'articolo 24, nel secondo comma, in tema di corrispettivi per le prestazioni rese nell'ambito dell'erogazione del servizio, viene introdotto un riferimento al punto A2 del disciplinare di gara.
- 7.12 All'articolo 33, al terzo comma, sono state modificate le soglie previste e i termini di pagamento per la penale stabilita per il mancato conseguimento annuale dei livelli incrementali di cui all'articolo 23, al secondo comma, del medesimo contratto di servizio.
- 7.13 È stato eliminato l'articolo 37 relativo alla clausola compromissoria.